

STATUTO

CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PATRICA FR VIA QUATTRO
STRADE SNC

Numero REA: FR - 140209

Codice fiscale: 02257640603

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-08-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" DEL REPERTORIO N. 35037 RACCOLTA N. 17905

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE-DURATA-SCOPI

ART. 1

E' costituita una società cooperativa retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione: **"CALIMERO Società Cooperativa Sociale"**.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 2

La società ha sede nel Comune di **Patrica**.

All'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro dell' imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c..

L'organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

ART. 3

La società ha la durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ART. 4

La società cooperativa si propone, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, 1° comma, punto a), della Legge 8.11.1991 n. 381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della Legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato tramite la gestione in forma associata delle attività di cui all'art. 5.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di collaboratori non soci.

Art. 5.

Oggetto della cooperativa sono le attività socio-sanitarie ed educative di cui all'art. 1, primo comma punto a), della Legge 8.11.1991 n. 381, da conseguirsi valendosi prin-

principalmente dell'attività dei soci cooperatori e specificatamente le seguenti:

1. Attività di assistenza socio-sanitaria;
2. Attività di assistenza sociale domiciliare e non alle persone anziane e/o svantaggiate;
3. Gestione di case di riposo e di cura per anziani e di centri sociali;
4. Gestione asili nido e per l'infanzia;
5. Trasporto di infermi con mezzi di qualsiasi tipo, propri o di terzi, trasporto di persone con qualsiasi mezzo per fini di controllo, prevenzione e riabilitazione sociale e trasporto di persone in conto terzi;
6. Baby sitting a domicilio;
7. Baby-taxi;
8. Gestione di: corsi professionali, di tirocini formativi e di orientamento; corsi di lingua straniera; corsi di informatica; corsi di sostegno e recupero scolastico;
9. Gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi pubblici e privati;
10. Organizzazione e gestione campeggi;
11. Servizi di animazione/intrattenimento per eventi e manifestazioni;

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Intendendo contribuire alla tutela del movimento cooperativo organizzato, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, associazione nazionale di rappresentanza e tutela delle cooperative giuridicamente riconosciuta con Decreto del Ministro del Lavoro nonchè alle organizzazioni territoriali e settoriali di questa.

TITOLO III - SOCI

Art. 6

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- A) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- B) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà.
- C) soci sovventori, come previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59 art.4;
- Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate

Art. 7

Non possono essere soci i soggetti diversi dalle persone fisiche, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e, in ogni caso, coloro che si trovino in situazione od abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Art. 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla assemblea dei soci domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- A) cognome, nome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- B) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- C) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- D) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto.

Il numero dei soci volontari, la cui posizione sociale sarà oggetto di "Regolamento Specifico", non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

L'assemblea dei soci, accertata l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 6, delibera sulla domanda, motivando le ragioni con riferimento esclusivo all'interesse della so-

cietà.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata sul libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo articolo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati i versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Art. 9

I soci dovranno versare la tassa di ammissione, nella misura stabilita dall'assemblea dei soci - e in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota sociale di cui al punto c) del precedente articolo 8.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione e della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro o la propria assistenza materiale e morale, al raggiungimento delle finalità dell'impresa sociale, a seconda delle necessità della stessa.

Art. 10

E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che esplichino una attività concorrente nonchè, senza espressa autorizzazione dell'assemblea, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 11

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il socio:

- A) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che in qualunque, modo danneggia moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- C) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- D) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;
- E) che, senza giustificati motivi non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati nelle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Spetta all'assemblea dei soci constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso e/o l'esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni di legge, al presente statuto ai regolamenti, disposizioni e deliberazioni della società, con inadempimento grave.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 13

La decadenza è pronunciata dall'assemblea nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza od esclusione debbono essere comunicate al socio interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base dell'ultimo bilancio sociale redatto anteriormente alla risoluzione del rapporto, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei tre mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel presente articolo, allo scadere dei tre mesi successivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al momento della morte.

Art. 16

Soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno alla scadenza dei tre mesi indicati nel precedente articolo 17).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno considerate sopravvenienze attive da accantonarsi in apposita riserva, distintamente denominata, da considerarsi indivisibile.

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno stabiliti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

TITOLO V - RAPPORTI ECONOMICI CON I SOCI

ART. 17

Il trattamento economico da corrispondere ai soci che per il raggiungimento dei fini sociali conferiscono il loro lavoro dovrà essere determinato durante l'esercizio sociale in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro delle categorie dell'industria e consimili; il trattamento economico, nell'ambito dei criteri di cui al presente articolo, potrà essere inoltre stabilito, mediante l'adozione di un apposito regolamento, con delibera della assemblea dei soci.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero di quote pari al numero dei soci, del valore minimo ciascuna di 50 (cinquanta) Euro; il valore massimo di ciascuna quota non potrà mai superare i limiti previsti dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22.
- c) da eventuali riserve straordinarie, comunque denominate e sempre indivisibili;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità che perviene alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci, nei limiti delle quote sottoscritte.

Nessuna riserva, comunque denominata, potrà mai essere ripartita tra i soci durante la vita sociale, nè in occasione dello scioglimento della cooperativa, in particolare le riserve, comunque denominate, cui sono destinati quote di utili netti annuali ai sensi dell'articolo 12 della legge 904 del 1977.

ART. 19

Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'assemblea dei soci e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

ART. 20

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè evidenziato nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.

Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del collegio sindacale, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) nella misura, che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;
- e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.
- f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo

tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART. 21

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore Unico e il Collegio dei Sindaci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centoottanta giorni, come previsto dal codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabiliti, nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

ART. 22

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

ART. 23

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal-

l'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 24

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè i sindaci, nè i dipendenti della società.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 25

La cooperativa può essere amministrata da un amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri eletti fra i soci dall'assemblea.

L'amministratore unico e, in caso di consiglio di amministrazione, gli amministratori, durano in carica tre anni e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Per i primi tre esercizi sociali le cariche suddette vengono determinate nell'atto costitutivo.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengono concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e l'intero Organo di controllo.

Le decisioni del consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, in tal caso dai documenti sotto-

scritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 27

L'amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti ecc.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 28

L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'amministratore Unico o il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano, se nominato, al Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del consiglio nonchè con speciale procura, ad impiegati della società.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 29

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 2° e 3°, i soci devono nominare un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

La nomina del collegio sindacale è inoltre obbligatoria, verificandosi le condizioni poste dall'art. 2526 c.c.

In ogni caso di nomina obbligatoria del collegio sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e s. c.c.

Il collegio sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla Legge.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 30

Il Bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 31

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

ART. 32

In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'articolo 26 D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 33

Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

F.to: SPERDUTI LUIGINA

DONATO PASTORINO NOTAIO

- Imposta di bollo assolta in modo Virtuale tramite la Camera di Commercio di Frosinone autorizzata con provv. prot. n. 4358/95 dell'08/03/1995 del Ministero delle Finanze - Agenzia